



STATUTO
ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE
“CENTRO STUDI GIORGIO CATTI”

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita in Torino l'associazione Ente del Terzo Settore “Centro Studi Giorgio Catti”, siglabile “Centro Studi Giorgio Catti ETS”.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - SEDE

Il Centro ha sede in Torino.

ART. 3 - FINALITA'

Il Centro si prefigge i seguenti scopi:

- a) assicurare il riordino, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico per l'interesse storico da questo rappresentato e di altri fondi depositati presso il Centro, favorendone la digitalizzazione e messa in rete;
- b) incrementare la propria biblioteca con l'acquisizione di libri, documenti, riproduzioni fotografiche e fotostatiche, fonti multimediali, cimeli storici, testimonianze, pubblicazioni e ogni altro elemento di informazione atto a far conoscere i temi d'interesse del Centro;





promuovere studi e ricerche attinenti ogni manifestazione storico-culturale relativa alla salvaguardia di valori e ideali propri della tradizione democratica affermatasi nel '900 italiano ed europeo, specie per quanto attiene la libertà, la dignità della persona, il pluralismo; l'opposizione nelle diverse sedi istituzionali a ogni forma di totalitarismo culturale e politico e le sue ricadute sulla storia e la società italiana ed europea del secondo dopoguerra; le vicende legate particolarmente alla Resistenza durante e dopo il fascismo quale momento determinante della rinascita delle istituzioni democratiche; le varie fasi di elaborazione e applicazione dei principi costituzionali nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente storico-scientifici. Peculiare attenzione viene dedicata ad esponenti delle diverse tradizioni religiose e allo specifico contributo dei cattolici (sacerdoti, religiosi e laici) nell'area piemontese;

- d) favorire la formazione di studenti e giovani studiosi interessati a questi temi, fornendo loro adeguate strutture e idonei strumenti di lavoro;
- e) organizzare dibattiti, seminari di studio, convegni e favorire ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche nel settore di osservazione;
- f) istituire borse di studio, "stages" e contributi di ricerca a favore di studenti, giovani ricercatori e studiosi che si applichino alle ricerche inerenti le finalità del Centro;
- g) promuovere la pubblicazione e la diffusione delle testimonianze e delle documentazioni raccolte, selezionate e ordinate;
- h) favorire iniziative didattiche e rapporti con le scuole secondarie inferiori e superiori utili alla conoscenza e all'approfondimento dei settori di interesse del Centro;





- i) collaborare ad altre iniziative culturali intese a valorizzare il contributo offerto dai cattolici al movimento della Resistenza e alla ricostruzione del Paese nel secondo dopoguerra;
- j) curare la stampa delle proprie pubblicazioni nonché di ogni lavoro che giudicherà particolarmente meritevole;
- k) sviluppare scambi culturali, in particolare nell'ambito della storia contemporanea, del pensiero politico, delle istituzioni politiche, giuridiche, economiche con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali) nazionali ed esteri.

Per raggiungere i quali l'Ente eserciterà in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Al Consiglio Direttivo è demandato il compito della loro individuazione.





ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Centro Studi è costituito:

- dal fondo di dotazione destinato alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature;
- dai beni mobili via via acquisiti in formato cartaceo o digitale: libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, oltre a fondi archivistici, arredi, attrezzature tecniche e informatiche;
- dai beni immobili eventualmente acquistati o ricevuti in proprietà;
- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento ulteriormente pervenuto;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività del Centro, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 ORGANI PERIFERICI

Onde facilitare l'opera di ricerca che il Centro si propone è prevista la costituzione nella regione piemontese, ed eventualmente in altre regioni italiane, di Comitati locali che agiscono come suoi organi periferici aventi lo scopo di collaborare alla migliore realizzazione delle sue finalità e iniziative



ART.6 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E/O COORDINAMENTO

Il Centro, su decisione del Consiglio Direttivo, potrà stabilire rapporti di collaborazione e di coordinamento sia in sede locale, sia in sede regionale, nazionale ed internazionale con organismi che abbiano finalità analoghe nonché con il Comitato Regionale *Resistenza e Costituzione*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e le fondazioni per la Scuola.

ART.7 - ADESIONE AL CENTRO

Possono aderire al Centro tutti coloro, privati, enti o organismi che ne condividono gli scopi e intendono collaborare alla loro realizzazione.

ART.8 - AFFILIAZIONE

Spetta al Consiglio Direttivo vagliare le proposte di ammissione che devono essere allo stesso indirizzate, accompagnate dalla presentazione da parte di un socio fondatore o da altro socio iscritto da almeno due anni.

Per quanto riguarda la procedura si applica l'art. 23 e ss.mm.ii del D.Lgs n. 117/2017.

La iscrizione al Centro significa impegno di adesione per un periodo di tempo non inferiore ai due anni.

L'associazione al Centro deve essere effettiva e prevede per gli associati o partecipanti di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'appartenenza al Centro non comporta l'obbligo di pagamento di una quota annuale di associazione. Per i soci ordinari è richiesto l'impegno a collaborare attivamente alla realizzazione delle attività dell'Associazione.



A fronte del sistematico disimpegno operativo non giustificato del socio, il Consiglio Direttivo potrà chiedere un contributo finanziario a sostegno delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo potrà proclamare la decadenza di quei soci che per il loro comportamento avranno manifestamente dimostrato di non condividere o di fraintendere gli ideali dell'Associazione, di non collaborare alla realizzazione delle sue finalità o che aderissero ad iniziative da cui il Centro si dissocia per incompatibilità con i principi e le finalità del Centro stesso.

ART. 9 - CATEGORIE DI APPARTENENZA

Oltre ai Soci Fondatori del Centro Studi e ai Soci Ordinari ammessi dal Direttivo, quest'ultimo potrà conferire le seguenti qualifiche particolari di appartenenza: *soci onorari*, a personalità che si siano distinte, in passato o al presente, per l'affermazione dei principi a cui l'associazione si ispira o *soci benemeriti* per il loro contributo significativo all'attività dell'associazione, L'attribuzione della Presidenza Onoraria del Centro dovrà essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

ART. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Annualmente dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio ovvero il rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 11 - ORGANI

Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea

Provincia di Teramo
Ufficio Provinciale II di
Coppo

Entrate - Direzione
Ufficio Territoriale
Coppo



- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato Scientifico
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà essere nominato quando ricorrono i casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D.L. 3/7/2017 n.117).

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.


L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria verrà tenuta almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, per la nomina delle cariche sociali ove necessario e per tutte le competenze ad essa inderogabilmente attribuite per legge, tutte le volte che il consiglio lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

La convocazione verrà fatta per iscritto, o tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata. In caso di comprovata necessità ed urgenza i suddetti termini potranno essere ridotti fino a cinque giorni.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; essa sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci od in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, l'eventuale scioglimento del centro e la destinazione del materiale acquisito in proprietà. Per l'approvazione delle delibere dell'assemblea straordinaria occorre la presenza fisica o per delega scritta dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci.



ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato fra gli aderenti al Centro dall'assemblea la quale fissa anticipatamente il numero dei componenti che non potrà essere inferiore a cinque né superiore a quindici, compresi quelli di diritto: Soci fondatori dell'Atto Costitutivo del 2015, e coloro che rivestono cariche direttive (Presidente, Vice Presidente, Presidente del Comitato scientifico, il Segretario del Centro, il Tesoriere). I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo di tre anni e sono rinnovabili.

L'attività prestata dai consiglieri è gratuita per le attività dell'Associazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate. Sono consentite eventuali prestazioni saltuarie a titolo oneroso rientranti che potranno essere svolte in particolari occasioni nell'interesse e su richiesta del Centro stesso.

ART. 14 . CARICHE DIRETTIVE - Comitato Operativo

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti

il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario

il Tesoriere

che formano il Comitato operativo per gli adempimenti e il disbrigo, in forma autonoma ed informale, dell'ordinaria amministrazione.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sulle dimissioni volontarie dei soci; delibera l'adesione ad organismi a carattere



nazionale o internazionale, che abbiano analoghe finalità; delibera in ordine alla costituzione dei Comitati locali di cui all'art. 5; stabilisce direttive per il funzionamento del Centro; assume l'eventuale personale; cura i rapporti con le autorità civili, militari e religiose, con enti, organizzazioni, associazioni, archivi e biblioteche.

Provvede alla costituzione di un Comitato scientifico e di eventuali Commissioni.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza di tutte le Commissioni dallo stesso nominate.

ART. 16 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza del centro spetta al Presidente, in sua assenza al Vice Presidente. e, su delega del Presidente, al Segretario del Centro.

ART. 17 - REGOLAMENTI

Il Consiglio potrà predisporre un Regolamento per il funzionamento del centro, del Comitato scientifico e delle varie Commissioni e per la conservazione del materiale acquisito in proprietà o affidato in custodia al Centro, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto di un numero di membri variabile da tre a nove è nominato dal Consiglio Direttivo salvo revoca.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il/la Presidente del Comitato scientifico. e il suo/a Presidente Onorario.



Ufficio Territoriale
Entrate - D

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea degli associati può deliberare, anche nel caso che non sussista l'obbligo di legge, la costituzione di un Collegio dei Revisori, che potrà essere monocratico. L'Organo di Controllo è nominato anche tra non soci e dura in carica tre anni.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

ART. 21 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile e il decreto legislativo n. 117/2017.

(Approvato dall'Assemblea del 12 marzo 2021)

Il Segretario del centro



Il Presidente

